

COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 4 DEL 25-06-12

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PRO=
PRIA "IMU.".

L'anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di giugno,
alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

VALENTINI SIMONE	P	PACIAROTTI MARIO	P
ZAMPONI ALBERTO	P	ZAMPONI ENRICO	P
SARGENTI CARLO	P	MONTANARI ALESSANDRO	A
TURCHI ARDUINO	P	DOTTORI RITA	P
QUATRINI STEFANO	A	MARTINEZ ROBERTO	P
RAGGI FRANCO	A	ROMALDI ANTONELLO	P
ZAMPONI GIUSEPPE	A		

=====

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[4] Presenti n.[9]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. DR. ETTORE GIATTINI

Assume la presidenza il Sig. VALENTINI SIMONE
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

PACIAROTTI MARIO
ZAMPONI ENRICO
ROMALDI ANTONELLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTO il D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge 26.4.2012 n. 44 con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni all'IMU in particolare l'art. 4;

TENUTO CONTO che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con**

possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
riduzione **fino allo 0,1 per cento.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto*

reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'art. 4 del D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge 26.4.2012 n. 44 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI i favorevoli pareri tecnico e contabile resi in ordine all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina dell'**Imposta Municipale Propria, denominata IMU, costituito di n. 25 articoli, parte integrante di questo dispositivo;**
- 3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, anche ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.

Quindi con separata votazione resa con voti n. 9 favorevoli, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI POGGIO SAN
VICINO
(Provincia di Macerata)

IMU

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2012

Approvato con delibera di C.C. n. del 25 giugno 2012

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Abitazione principale - definizione

Art. 3 - Pertinenze dell'abitazione principale

Art. 4 - Agevolazioni

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 6 - Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente

Art. 7 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 8 - Terreni agricoli

Art. 9 - Immobili agricoli strumentali

Art. 10 - Versamenti

Art. 11 - Rateizzazione dell'Imposta

Art. 12 - Rimborsi di modica entità

Art. 13 - Compensazione

- Art. 14 - Attività di controllo
- Art. 15 - Modalità di notificazione
- Art. 16 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 17 - Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 18 - Attività di controllo
- Art. 19 - Rimborsi e compensazione
- Art. 20 - Attività di recupero
- Art. 21 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 22 - Versamenti minimi
- Art. 23 - Differimento dei versamenti
- Art. 24 - Riscossione coattiva
- Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Art. 2 - Abitazione principale - definizione

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Art. 3 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo nella medesima scheda o separatamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2 magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione con rendita), C/6 box o auto pertinenziali e C/7 tettoie chiuse o aperte, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

Art. 4 - Agevolazioni

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale:

a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;

b) le unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione o in comodato d'uso.

2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari, quindi soggette ad aliquota ordinaria, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

3. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e le detrazioni di imposta vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
4. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune.
5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.
6. I fabbricati che risultano censiti catastalmente in categoria F2 - unità collabenti - sono soggette all'imposta in base al valore dell'area edificabile.

Art. 6 - Aree fabbricabili -

Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente

1. Al lotto di terreno di metratura inferiore a Mq 100 è applicato il valore specifico predeterminato dalla Giunta Comunale di cui all' art. 5.
2. Per aree urbanizzate si intendono quelle con permesso a costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Art. 7 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9/1963 e s.m. ed i., sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
2. L'agevolazione non si applica nell'ipotesi in cui i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella

previdenza agricola, siano concessi in affitto o in comodato e quindi non condotti direttamente dagli stessi, con esclusione delle società persone costituite dagli stessi coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola proprietari dei terreni che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

3. L'agevolazione si applica a tutti i possessori di un medesimo terreno anche qualora i requisiti di cui al comma 1 sia in capo solamente ad uno di questi.

Art. 8 - Terreni agricoli

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della legge 27.12.1977 n. 984, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7 lett. H) del D.Lgs 504/92, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell' art. 9 del D.Lgs n. 23/2011.

Art. 9 - Immobili agricoli strumentali

1. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili effettivamente destinati, adibiti ed utilizzati per usi strumentali all'attività d'impresa agricola, ai sensi dell'articolo 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993, iscritti al catasto urbano nella categoria D/10, ovvero nelle altre categorie di appartenenza qualora ricorrano i requisiti previsti ai sensi del citato art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993.

2. L'uso strumentale, per le categoria di appartenenza diverse dal D/10, deve essere provato dal contribuente con idonea documentazione (fatture di vendita a dimostrazione che la produzione agricola va oltre l'autoconsumo, copia del contratto di affitto al conduttore diverso dal soggetto passivo comprovante il tipo di rapporto esistente tra possessore e conduttore, ecc.), attribuzione di partita iva agricola e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio se dovuta.

Art. 10 - Versamenti

1. L'imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all' euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 11 - Rateizzazione dell'Imposta

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa all' Imposta Municipale Propria e agli atti impositivi, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. Ai fini della rateizzazione del carico impositivo, esso non può essere inferiore ad una somma di € 300,00 eventualmente comprensiva di Interessi e sanzioni per le persone fisiche e ditte individuali, di € 1.000,00 per le società di persone e di € 3.000,00 per le società di capitali;
3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i opportunamente motivata.

Art. 12 - Rimborsi di modica entità

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia inferiore o uguale a € 5,00 a decorrere dall'anno di imposta 2012.
2. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.

Art. 13 - Compensazione

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.
2. In caso di maggiori versamenti dell' Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.
3. E' ammessa la compensazione di somme versate per altri tributi locali esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Art. 14 - Attività di controllo

1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, la Direzione comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

2. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/1992.

3. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell' accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.06.1997 n. 218 .

Art. 15 - Modalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati o mediante raccomandata A/R o tramite il Servizio dei Messaggi Comunali o tramite l'Ufficiale Giudiziario o tramite gli strumenti telematici certificati (PEC).

Art. 16 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 17 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all' ente impositore dopo il pagamento.

Art. 18 - Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse, nella misura del tasso d' interesse legale, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell' eseguito versamento.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente articolo 12.

Art. 20 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per l'imposta non supera € 5,00.

Art. 21 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi diversi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.

3. La certificazione di inagibilità o inabitabilità è rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale, previa richiesta e presentazione di idonea documentazione da parte dell'interessato, attestata da tecnico abilitato. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/200, con allegata idonea documentazione anche fotografica dell'immobile, attestante la sussistenza e la data di inizio delle condizioni oggettive di non utilizzo. Il Comune si riserva, attraverso l'Ufficio Tecnico comunale, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata.

4. La riduzione della base imponibile del 50 per cento si applica dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della predetta dichiarazione sostitutiva o richiesta di certificazione all'Ufficio Tecnico.

5. Qualora sugli immobili, non utilizzati né utilizzabili, siano in corso le opere edilizie di cui alla lettera c) (interventi di restauro e risanamento conservativo), alla lettera d) (interventi di ristrutturazione edilizia) o alla lettera e) (interventi di ristrutturazione urbanistica) dell'art. 3 del DPR 06 giugno 2001, n° 380, per la durata del titolo abilitativo, l'imposta si applica sull'area fabbricabile su cui insiste il fabbricato sino alla data di ultimazione dei lavori stessi o se antecedente, alla data in cui l'immobile è utilizzato.

Art. 22 - Versamenti Minimi

1. L' imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 5,00. Tale importo si intende riferito all' imposta complessivamente dovuta per l' anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Art. 23 - Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Art. 24 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

